



COMUNE DI BARI

Ordinanza

2020/02027

2020/185/00547

Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche Settore Urbanizzazione Primarie

Data Adozione: 14/07/2020

Altri Settori:

Estensore: Giusy Masciopinto

Sottoscrizione Apposto

Dirigente:

OGGETTO: : ISTITUZIONE TEMPORANEA DELLA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE ,SU VIA MILANO TRATTO COMPRESO TRA VIA RAFFAELLO E VIA OSPEDALE DI VENERE (CARBONARA) PER OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DI UN VECCHIO FABBRICATO UBICATO AL CIV 29/31 DI VIA MILANO ,DAL GIORNO 21 AL GIORNO 23 LUGLIO 2020 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 16.00.

RICHIEDENTE: SIG. MORISCO FRANCESCO

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigente	Data Sottoscrizione
Claudio Laricchia	APPOSTA IL 14/07/2020

Oggetto: Istituzione temporanea della chiusura al transito veicolare ,su via Milano tratto compreso tra Via Raffaello e via Ospedale di Venere (Carbonara) per operazioni di demolizione di un vecchio fabbricato ubicato al civ 29/31 di via Milano ,dal giorno 21 al giorno 23 luglio 2020 dalle ore 7.00 alle ore 16.00.
Richiedente: Sig. Morisco Francesco

Il Dirigente

VISTO:

l'istanza n. 153817 datata 9.7.2020, del Sig. Morisco Francesco, con la quale chiede temporanea della chiusura al transito veicolare ,su via Milano tratto compreso tra Via Raffaello e via Ospedale di Venere (Carbonara) per operazioni di demolizione di un vecchio fabbricato ubicato al civ 29/31 di via Milano ,dal giorno 21 al giorno 23 luglio 2020 dalle ore 7.00 alle ore 16.00.

- L'autorizzazione di occupazione suolo pubblico rilasciata dal Municipio 4, n. 2020/07981 del 9.7.2020;
- Il parere rilasciato dalla polizia municipale , n. 152898 del 9.7.2020;

CONSIDERATO:

- che l'impresa comunque sarà obbligata, con la diligenza che il caso richiede a installare e mantenere a propria cura e spese la segnaletica stradale temporanea e di cantiere che dovrà altresì essere conforme a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992, dagli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40 e 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S. e alle norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali;
- che questo ente in qualità di proprietario della strada può con propri provvedimenti regolamentare la circolazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992;
- che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 285/1992, nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza, adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 285/1992, ovvero disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli o di utenti per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico.

• VISTO:

- il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - nuovo Codice della Strada e, in particolare, gli articoli numeri 5, comma 3, 6, 7 e 37, comma 3;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Accertata la competenza dirigenziale;

ORDINA

Dal giorno 21 al giorno 23 luglio 2020 dalle ore 7.00 alle ore 16.00 e' istituito:

- chiusura al transito veicolare di su via Milano tratto compreso tra Via Raffaello e via Ospedale di Venere (Carbonara)

I veicoli al servizio dell'impresa esecutrice dei lavori potranno transitare e sostare sulla porzione di carreggiata interessata dagli scavi esclusivamente durante le ore di lavoro.

Tutte le ordinanze sindacali in contrasto con la presente sono provvisoriamente sospese e divengono nuovamente efficaci al raggiungimento dei termini previsti dal presente disposto.

Dal suddetto divieto sono esclusi i veicoli a servizio della ditta esecutrice dei lavori , i veicoli della polizia municipale, delle forze dell'ordine, degli enti di soccorso pubblico e privato e dei vigili del fuoco, durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali in servizio d'emergenza, dei residenti, frontisti , delle aree riservate ai diversamente abili e passi carrabili .

Il Sig. Morisco Francesco in esecuzione alla presente ordinanza, dovrà:

1. Installare e mantenere a proprie spese la segnaletica stradale temporanea e di cantiere che dovrà altresì essere conforme a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992, e dagli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40 e 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S. In particolare devono essere rispettate le norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali.
2. Garantire, in caso d'emergenza e per motivi di pubblica incolumità sul tratto di strada chiuso alla circolazione, il transito dei mezzi della forza pubblica e di soccorso, anche a mezzo di opere provvisorie disposte e/o apposte da personale incaricato allo scopo.

3. Apporre la segnaletica stradale nei tratti, di volta in volta, interessati dai lavori, almeno **48** ore prima dell'inizio degli stessi, per rendere noto all'utenza il provvedimento ordinatorio (C.d.S. Decreto Legislativo n. 285/1992 art. 6, comma 4, lett. f), trasmettendo al Comando Polizia Municipale esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo "sala operativa@comune.bari.it", la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegato alla presente ordinanza;
4. **Indicare sulla segnaletica temporanea, tramite l'utilizzo di targhe integrative ed informative, gli orari e i giorni di efficacia del provvedimento, al fine di preavvisare l'utenza dei periodi in cui la strada sarà impegnata dai lavori**
5. Fare in modo che nel sistema di segnalamento temporaneo, di cui ai punti precedenti, ogni segnale sia coerente con la situazione in cui viene posto e, a uguale situazione, corrispondano stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei che siano in contrasto con i segnali permanenti esistenti sui luoghi interessati. A tal fine i segnali permanenti devono essere oscurati se in contrasto con quelli temporanei (art. 30, comma 5, del DPR n. 495/1992).
6. Posizionare idonee barriere, omologate, agli estremi del cantiere stradale.
7. Rimuovere dalla sede stradale qualunque deposito di materiale, in qualunque stato fisico, prodotto durante i lavori e/o estraneo agli arredi stradali d'origine, dopo le ore di lavoro e comunque non oltre le ore 17.00.
8. **Realizzare le opere atte a garantire la sicurezza della circolazione pedonale in prossimità del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Codice della Strada e dell'art. 40 del Regolamento di Attuazione, qualora il cantiere impedisca e/o limiti il normale transito ai pedoni, con particolare attenzione ai disabili deambulanti con ausili ortopedici.**
9. Alla data di scadenza dei termini previsti dalla presente ordinanza e comunque ad ultimazione lavori, ripristinare lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi, rimuovendo la segnaletica temporanea, apposta in esecuzione al disposto della presente ordinanza, con immediatezza e tempestività.
10. Comunicare al Comando di Polizia Municipale alla fine lavori la data di avvenuta rimozione di tutti i segnali stradali di prescrizione, deviazione e pericolo previsti dal piano di segnalamento temporaneo autorizzato e dell'esecuzione dei ripristini a regola d'arte tesi a ristabilire lo stato dei luoghi antecedente ai lavori autorizzati.

L'impresa esecutrice dei lavori sarà responsabile d'ogni danno a persone e/o cose cagionato dai divieti e/o prescrizioni di cui sopra o da difetto di segnaletica, sollevando il Comune di Bari e i suoi funzionari, da ogni responsabilità in merito.

La Polizia Municipale e la forza pubblica durante l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale dovranno:

- Rimuovere forzatamente, per motivi di sicurezza e per eliminare ogni turbativa e disordine alla circolazione stradale i veicoli in sosta vietata, nei tratti stradali di cui ai punti del disposto;
- Vigilare che l'impresa esecutrice dei lavori ottemperi alle prescrizioni previste nel presente provvedimento e ove rilevi inadempienze, provvedere a comminare le sanzioni previste dalle norme vigenti.

La Polizia Municipale e la forza pubblica durante l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, stante il carattere precario e temporaneo del presente provvedimento, potranno:

- Regolamentare la circolazione, ai sensi degli art. n. 38 e n. 43 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- Modificare i limiti temporali indicati nella presente ordinanza per adeguare e/o adattare la stessa alle esigenze del traffico e quant'altro utile per garantire la sicurezza stradale.

La presente ordinanza avrà efficacia con l'installazione della segnaletica stradale e potrà essere revocata o sospesa a giudizio insindacabile del Comune di Bari, per diverso interesse dell'Amministrazione sopraggiunto successivamente all'emissione della stessa o per inosservanza dell'impresa, anche parziale, delle prescrizioni previste e ordinate in elenco e alle norme vigenti in materia di circolazione stradale.

Contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione di segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate della vigilanza sulla sua corretta esecuzione della presente ordinanza sul rispetto delle prescrizioni imposte all'impresa esecutrice dei lavori e agli obblighi e divieti imposti agli utenti tutti.

La presente ordinanza dovrà essere resa nota per gli adempimenti e compiti d'ufficio a:

**Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, guardia di Finanza;
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Municipio 4; Ufficio 118;
Amiu;
SIG. MORISCO FRANCESCO**

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Il direttore del settore Urbanizzazioni Primarie

L'Istruttore Amministrativo
(Giusy Masciopinto)

(ing. Claudio Laricchia)

C:\Users\g.masciopinto\Desktop\GIUSY 2020\chiusura via randaccio.doc

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 14/07/2020 ed è divenuta esecutiva in data 14/07/2020.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>